

LINEA GUIDA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI MUNDYS S.P.A.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mundys S.p.A.
in data 31/07/2025, previa valutazione del Comitato per il Controllo, i Rischi
e la Sostenibilità di Mundys S.p.A.

Data	Rev.	Process Owner	Verificato			Approvato	
02/08/2023	2.0	Internal Audit	Risk & compliance	General Counsel	Human Capital & Organization	Comitato Segnalazioni	CdA
31/07/2025	3.0	Internal Audit	Risk & compliance	General Counsel	Chief Sustainability & Transformation Officer	Comitato Segnalazioni	CdA

Descrizione
La presente sostituisce la precedente versione della Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo Mundys, aggiornata per recepire gli orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC") nelle <i>Linee Guida in materia di whistleblowing relative ai canali interni di segnalazione</i> , nonché per allinearsi alle <i>best practice</i> di settore.

PREMESSA	3
OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA	4
DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	6
NORME E PRINCIPI DI RIFERIMENTO	7
IL PROCESSO: COMPITI E RESPONSABILITÀ	8
Ricevimento delle Segnalazioni	8
RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI/I “FUORI CANALE”	9
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	10
Verifica preliminare delle segnalazioni	10
Accertamento delle Segnalazioni	12
Chiusura della Segnalazione	12
Gestione di casi particolari, potenziali Conflitti di Interesse e assenza	13
Comunicazione, Formazione e Informazione	14
GARANZIE E TUTELE	14
Garanzia di riservatezza	14
Tutela del Segnalante	15
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	15
TUTELA DEL SEGNALANTE DA RITORSIONI O DISCRIMINAZIONI	16
Tutela del Segnalato	17
SISTEMA DISCIPLINARE	17
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	17

PREMESSA



Il Gruppo Mundys è orientato alla creazione di valore per gli azionisti tenendo conto anche degli impatti generati per gli altri stakeholder operando secondo principi ambientali, etici e di *governance* conformi ai più elevati standard internazionali. Il Gruppo richiede, in via imprescindibile, per tutte le attività poste in essere, l'integrità etico-professionale, la correttezza dei comportamenti ed il pieno rispetto di leggi e regolamenti in tutti i Paesi in cui esso opera e dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede.

Il Gruppo Mundys in linea con le *best practice* internazionali e nel pieno rispetto delle normative applicabili ha implementato, a partire dal 2003, e periodicamente aggiornato un processo di raccolta e gestione delle segnalazioni. L'attuale sistema di gestione delle segnalazioni ha le seguenti caratterizzazioni:

- gestione delle segnalazioni in ciascuna società del Gruppo, attraverso la presenza di specifici canali e Comitati Segnalazioni dedicati a beneficio della tempestività e dell'efficacia di analisi delle stesse, salvo comuni esigenze di salvaguardia del Gruppo Mundys e/o della *holding* Mundys S.p.A.;
- previsione di meccanismi comuni atti ad intercettare e gestire eventuali conflitti di interesse nel processo di gestione delle segnalazioni;
- attribuzione, ferma restando la collegialità del Comitato Segnalazioni, del ruolo di *process owner* ad una specifica funzione aziendale (e.g. Internal Audit o Compliance) della singola società nella gestione del processo, dalla ricezione allo svolgimento dell'istruttoria;
- previsione di flussi informativi con gli altri attori del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento (di seguito anche la "Linea Guida") ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni, garantendo un'adeguata tutela alle persone segnalanti (c.d. *whistleblower*) e assicurando la riservatezza sull'identità e sul contenuto della segnalazione, nonché l'idonea protezione contro eventuali condotte ritorsive o discriminatorie, in conformità al D.Lgs. 24/2023 (di seguito anche il "Decreto"), recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e nel rispetto della normativa in materia di *privacy* o altra normativa vigente.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA



La Linea Guida si applica a Mundys S.p.A. ed alle società del Gruppo¹, italiane ed estere.

Sono previste le seguenti modalità di recepimento:

- la presente Linea Guida è di immediata applicazione per Mundys S.p.A.;
- le società direttamente controllate da Mundys S.p.A., secondo il principio "*comply or explain*", provvedono a recepire ed attuare la presente Linea Guida nel rispetto dei contesti normativi ed organizzativi dei rispettivi paesi di riferimento, ovvero a proporre deroga parziale o totale fornendo motivata informazione a Mundys attraverso la casella di posta organizzazione@mundys.com (entro 90 giorni);
- fermo restando il principio "*comply or explain*" e a garanzia di uniformità, le società direttamente controllate da Mundys S.p.A. nei confronti delle proprie controllate potranno:
 - emanare, nel rispetto dei principi stabiliti nella presente Linea Guida, appositi documenti normativi societari laddove siano necessari od opportuni adattamenti al singolo contesto organizzativo od operativo oppure
 - disporre l'applicazione della presente Linea Guida.

In particolare, la presente Linea Guida si applica a Mundys S.p.A. a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, richiesta anche in caso di future modifiche sostanziali² apportate alla stessa.

I Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo adottano, a mezzo delibera, politiche e procedure pienamente coerenti con i principi ed i contenuti della presente Linea Guida (con specifico riferimento all'istituzione dell'Organo collegiale, alla nomina del coordinatore, al disegno del processo e all'istituzione dei flussi informativi, alla garanzia di riservatezza), fatte salve le peculiarità richieste dal contesto normativo locale applicabile alle medesime società e le necessità di adattamento rispetto all'assetto organizzativo che devono essere discusse e, previa formale motivazione, approvate in sede consigliare, nonché comunicate a Mundys S.p.A.

La Linea Guida, in ottemperanza all'art. 3 del Decreto, si rivolge a:

- gli azionisti, i vertici aziendali, i componenti degli Organi Sociali e dell'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo, anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto;
- i dipendenti (ivi inclusi volontari, tirocinanti e stagisti, retribuiti e non);

¹ Le società del Gruppo, prive di una struttura organizzativa e/o con limitata operatività, possono valutare di adottare un modello semplificato per la gestione delle Segnalazioni, fermo restando i principi e le tutele previsti dalla presente Linea Guida e dalla normativa applicabile.

² Si intendono escluse le modifiche al presente documento a seguito di adeguamenti organizzativi / societari minori (e.g. variazione nome funzioni organizzative e/o nomi di Organi coinvolti nel processo) e, in generale, le variazioni che non comportino modifiche sostanziali sul processo, sui ruoli e sulle responsabilità.

- i terzi³ che svolgono la propria attività lavorativa presso le società del Gruppo, ovvero chiunque sia legittimo portatore di un interesse nei confronti dell'attività aziendale, i quali sono legittimati ad effettuare una Segnalazione, qualora in possesso di notizie circa violazioni – i.e. comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società o del Gruppo – (o presunte tali):
- richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. a del Decreto 24/2023⁴;
- di ulteriori norme e regolamenti applicabili;
- del quadro normativo aziendale interno (policy, procedure, etc.), ivi inclusi Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231"), e dalla Policy Anticorruzione;
- suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine a Mundys.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere irregolarità o anomalie (indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto 24/2023. Possono essere oggetto di Segnalazione anche le condotte volte ad occultare le violazioni sopra elencate (e.g. occultamento o distruzione di prove).

Non rientrano nell'applicazione della presente Linea Guida (i.e. Segnalazioni non inerenti):

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Tali contestazioni, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del Decreto, qualora risultino collegate o riferibili alla violazione di norme, regolamenti e/o quadro normativo aziendale interno sono gestite conformemente alla presente Linea Guida;
- le violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;

³ Per terzi si intendono le persone fisiche o giuridiche che, a vario titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con le società del Gruppo, ivi compresi i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto / subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari.

⁴ Vale a dire violazioni che consistono in: "(i) illeciti amministrativi, contabili, civili e penali che ledono gli interessi, il decoro e l'integrità della società; (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; (iii) illeciti che rientrano nell'ambito della Direttiva Comunitaria che disciplina specifici settori quali appalti pubblici, servizi, prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori e tutela dei dati personali sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (iv) atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; (v) atti e omissioni riguardanti il mercato interno".

- i reclami di natura commerciale.

Inoltre, non rientrano nel perimetro delle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazione scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio).

Resta in ogni caso applicabile la normativa in materia di: i) informazioni classificate; ii) segreto medico e forense; iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; iv) norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini; v) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; vi) difesa della nazione e dell'ordine e sicurezza pubblica; vii) nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o sindacati.

DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

Ai fini della presente Linea Guida i termini elencati assumono il seguente significato:

GRUPPO MUNDYS O GRUPPO: Mundys S.p.A. e le società da quest'ultima controllate (definite società del Gruppo), direttamente ed indirettamente.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

CODICE ETICO: Codice Etico definito da Mundys S.p.A. e adottato dalle società del Gruppo che identifica il nucleo essenziale dei valori che costituiscono la cultura aziendale e che si traducono nei principi e nelle politiche gestionali che guidano l'agire quotidiano.

COMITATO SEGNALAZIONI: organismo collegiale responsabile del processo di gestione delle Segnalazioni, che ne valuta l'adeguatezza, suggerisce al Consiglio di Amministrazione gli eventuali interventi migliorativi sul processo, promuove le necessarie azioni di informazione e formazione rivolte alla popolazione aziendale. In Mundys S.p.A. si compone dei Direttori delle seguenti funzioni: Internal Audit, Sustainability & Transformation, General Counsel e Chief Financial Officer.

COORDINATORE DEL COMITATO SEGNALAZIONI: è rappresentato dal responsabile di una specifica funzione aziendale (e.g. Direttore Internal Audit o Compliance), che governa *end-to-end* il processo di gestione delle Segnalazioni, dalla loro ricezione alla chiusura dell'istruttoria. Ha titolo di rappresentare - in caso di necessità - il Comitato in occasione degli incontri con gli Organi di Amministrazione, Gestione e Controllo. In Mundys S.p.A. tale ruolo è assegnato al Direttore Internal Audit.

DECRETO: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

FACILITATORE: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

MODELLO 231: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001) approvato dal CdA di Mundys S.p.A., al fine di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

ORGANISMO DI VIGILANZA o OdV: si intende l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs n. 231 del 2001, preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza del Modello 231 ed al relativo aggiornamento.

POLICY ANTICORRUZIONE: la Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys.

SEGNALAZIONE: comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società o del Gruppo declinati al paragrafo *"Ambito di applicazione e decorrenza"*.

SEGNALAZIONE ANONIMA: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca (ivi inclusi i casi in cui siano utilizzati nomi manifestamente falsi o inventati).

SEGNALAZIONE NON INERENTE: Segnalazione non rientrante nell'ambito di applicazione del presente documento e/o della normativa in materia di whistleblowing, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reclami di natura commerciale (si veda paragrafo *"Ambito di applicazione e decorrenza"*).

SEGNALAZIONE RILEVANTE: Segnalazione riferibile a Mundys o una società del Gruppo Mundys avente ad oggetto fatti potenzialmente idonei a generare significativi impatti (e.g. danni reputazionali e/o economico-finanziari) per Mundys o per il Gruppo Mundys, quali casi di frode, corruzione e violazione dei diritti umani. Ai Comitati Segnalazioni delle società del Gruppo resta la facoltà di considerare come Rilevanti ulteriori casi al di fuori di quelli espressamente previsti.

SEGNALANTE: qualsiasi soggetto (interno ed esterno al Gruppo Mundys) che effettua la Segnalazione, essendo venuto a conoscenza di informazioni circa i temi di cui sopra.

SEGNALATO: qualsiasi soggetto a cui sono riferiti o riferibili i fatti oggetto di una Segnalazione.

SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO SEGNALAZIONI: risorsa/e individuata/e dal Comitato Segnalazioni a supporto dell'organizzazione delle attività di tale ente collegiale (e.g. convocazione e organizzazione degli incontri, verbalizzazione dei medesimi, gestione dell'archivio documentale ed elettronico).

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

NORME E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le previsioni della presente Linea Guida sono da integrarsi con quanto previsto da:

- Codice Etico di Gruppo;

- Tutte le norme e le disposizioni aziendali, ivi incluso Modello 231, Policy Anticorruzione, Human Rights Framework, Linee Guida diversità, uguaglianza e inclusione, Linee Guida del Sistema di Controllo Interno dell'Informativa Finanziaria e Tax Compliance Model;
- Decreto Legislativo italiano 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nonché ulteriori normative locali applicabili in materia di *corporate liability*;
- Regolamento Europeo 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) ed il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. – (Codice della privacy) e gli interventi legislativi europei e nazionali e/o provvedimenti della autorità competenti (Normativa privacy);
- Decreto Legislativo italiano n. 24 del 10 marzo 2023 recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, nonché ulteriori normative locali di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, ovvero, ulteriori normative locali applicabili in materia di *whistleblowing*.

IL PROCESSO: COMPITI E RESPONSABILITÀ

Con riferimento alle Segnalazioni il processo si articola nelle seguenti fasi:

- ricevimento;
- verifica preliminare;
- accertamento;
- chiusura.

Ricevimento delle Segnalazioni



Al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio e non discriminato accesso a tutti coloro che vogliano effettuare una Segnalazione che riguardi Mundys S.p.A., la stessa mette a disposizione una piattaforma informatica, accessibile da parte di tutti (dipendenti, terzi, etc.) sul sito Internet [Whistleblowing - Mundys](#) e sulla intranet di Mundys, nella quale è possibile segnalare in forma scritta e orale⁵.

Le Segnalazioni in forma orale possono essere effettuate anche attraverso un incontro diretto con il Comitato Segnalazioni o uno o più componenti⁶, su richiesta del Segnalante da trasmettere tramite piattaforma informatica o indirizzando la richiesta a uno dei membri.



⁵ Per tutti coloro che vogliano effettuare una Segnalazione che riguardi le altre società del Gruppo, sono disponibili specifici canali indicati sui rispettivi siti istituzionali.

Le società del Gruppo che non dispongono di una piattaforma informatica possono prevedere che le Segnalazioni in forma scritta siano veicolate al Comitato Segnalazioni di riferimento tramite una casella di posta dedicata dotandosi di misure tecniche ed organizzative per tutelare la riservatezza delle parti coinvolte nella segnalazione.

⁶ Quando la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Sebbene le Segnalazioni Anonime rappresentino un'alternativa percorribile in Mundys, il Gruppo suggerisce ai Segnalanti di preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini.

Le garanzie e tutele per il Segnalante sono rappresentate al paragrafo dedicato, cui si rimanda (si veda paragrafo *"Tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante"* della presente Linea Guida).

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione su canali esterni⁷ o divulgazione pubblica⁸ al verificarsi di determinate condizioni disciplinate dalla normativa vigente.

Le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nella piattaforma informatica, che costituisce il *database* riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso dell'istruttoria⁹.

RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI "FUORI CANALE"

Qualsiasi soggetto dovesse essere destinatario di una Segnalazione ricevuta al di fuori dei canali ufficiali deve:

- trasmettere, entro cinque giorni, al Comitato Segnalazioni, attraverso i canali ufficiali, la Segnalazione ricevuta, completa di eventuali allegati e specificando per quanto noto la fonte;
- informare contestualmente il Segnalante, se individuabile, dell'avvenuta trasmissione della Segnalazione al Comitato Segnalazioni, sensibilizzandolo circa l'importanza dell'utilizzo dei canali ufficiali.

⁷ Verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o altri soggetti diversi dall'ANAC (e.g. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Autorità Giudiziaria e Contabile) che le trasmettono alla stessa. Secondo l'art. 6 del D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023 la possibilità di segnalare attraverso canali esterni è prevista per il Segnalante se, al momento della presentazione della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4; b) la persona segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

⁸ Secondo l'art. 15 del D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023 la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica è prevista per il Segnalante se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

⁹ Per le società del Gruppo che non dispongono di una piattaforma informatica, il Coordinatore annota le Segnalazioni ricevute in un apposito Registro, custodito presso la Segreteria Tecnica, che mantiene aggiornato lungo il processo di gestione della Segnalazione medesima. Il Registro dovrà contenere le seguenti informazioni, se e per quanto applicabili: a) numero progressivo di entrata; b) data e canale di ricezione; c) eventuale società del Gruppo interessata e relativa richiesta di *feedback*; d) nominativo del Segnalante (ove comunicato) e codice alfanumerico attribuitogli; e) oggetto e sintesi della Segnalazione; f) tipologia di presunta violazione segnalata; g) data di avvio e svolgimento istruttoria; h) stato istruttoria; i) decisione del Comitato Segnalazioni al termine dell'istruttoria; l) elenco delle persone - di volta in volta autorizzate, valutando la necessità di prevedere uno specifico NDA e/o specifico incarico ai sensi della normativa privacy (art. 2-*quaterdecies* Codice Privacy ai sensi dell'art. 29 GDPR) - sulla base del criterio del *"need to know"* - a conoscere l'esistenza e/o il contenuto di una Segnalazione e l'identità dei Segnalati, nonché - ove consentito dalla legge - dei Segnalanti; m) note.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante effettua le Segnalazioni fornendo le “informazioni sulle violazioni” di cui dispone nel rispetto della normativa vigente.

Le successive fasi di verifica preliminare e accertamento sono agevolate da Segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato, quale a titolo esemplificativo:

- gli elementi identificativi del Segnalante (e.g. generalità e dati di contatto), nei casi in cui l’opzione dell’anonimità non sia stata scelta;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della Segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo);
- elementi identificativi del Segnalato (o dei Segnalati) per quanto noti;
- indicazione di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- indicazione o - se in possesso - messa a disposizione di eventuali documenti a sostegno della Segnalazione;
- ogni altra informazione utile in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione ed eventuale documentazione a supporto della fondatezza della Segnalazione.

Verifica preliminare delle segnalazioni

Il Coordinatore analizza le Segnalazioni pervenute e qualora la Segnalazione:

- abbia contenuto preciso, circostanziato e verificabile e abbia ad oggetto informazioni sulle violazioni rientranti nell’ambito di applicazione della presente Linea Guida (si veda paragrafo “*Ambito di applicazione e decorrenza*”), rilascia avviso di ricevimento della stessa al Segnalante (salvi i casi di Segnalante Anonimo non raggiungibile), entro sette giorni dalla ricezione e provvede ad avviare la relativa istruttoria;
- abbia ad oggetto informazioni sulle violazioni rientranti nell’ambito di applicazione della presente Linea Guida (si veda paragrafo “*Ambito di applicazione e decorrenza*”), ma il cui contenuto non risulti circostanziato e/o verificabile, contatta il Segnalante per richiedere le necessarie integrazioni; laddove il Segnalante non fosse raggiungibile, provvede ad archiviare la Segnalazione;
- abbia ad oggetto fatti che - seppur riguardanti Mundys S.p.A. o una società del Gruppo - non rientrano nell’ambito di applicazione del presente documento e/o della normativa in materia di whistleblowing (i.e. Segnalazioni non inerenti), provvede a trasmetterla alla funzione aziendale competente per la gestione della tematica (ove presente), valutando l’opportunità di informare il mittente;

- abbia ad oggetto fatti che non rientrano nelle casistiche sopra declinate, valuta l'opportunità di dare un riscontro al mittente al fine di indicargli il corretto canale di comunicazione / segnalazione.

Si segnala che, qualora il Comitato Segnalazioni di Mundys S.p.A. riceva una Segnalazione avente ad oggetto una società del Gruppo, lo stesso provvede a trasmetterla al rispettivo Comitato Segnalazioni, competente per la gestione della Segnalazione e responsabile di aggiornare sui risultati delle attività di verifica il Comitato Segnalazioni di Mundys S.p.A. Tuttavia, il Comitato Segnalazioni di Mundys S.p.A., previa valutazione *ad hoc*, può riservarsi la gestione delle Segnalazioni Rilevanti relative ad atti potenzialmente idonei a generare significativi impatti (e.g. condotte riferite al top management, casi di frode o corruzione o violazione dei diritti umani, o altre fattispecie che possano astrattamente configurarsi come ipotesi di reato), informando il Comitato Segnalazioni della società del Gruppo interessata sull'avvenuta presa in carico e sugli esiti delle verifiche. Nel caso di Segnalazione Rilevante ricevuta tramite i canali della società del Gruppo interessata, il Comitato Segnalazioni della stessa dovrà informare senza indugio, tramite modalità atte a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, il Comitato Segnalazioni di Mundys S.p.A. per una sua valutazione circa eventuali azioni da avviare, in aggiunta all'ordinario processo di gestione della Segnalazione in capo alla società ricevente. Il Comitato Segnalazioni della società del Gruppo interessata, a chiusura della Segnalazione Rilevante, informa il Comitato Segnalazioni di Mundys S.p.A. dell'esito delle proprie verifiche.

Il Coordinatore convoca il Comitato Segnalazioni per la valutazione di tutti i casi dubbi e per l'analisi delle Segnalazioni di sua competenza (Segnalazioni rientranti nell'ambito di applicazione, circostanziate e verificabili) e - alternativamente - per la validazione della proposta di modalità di indagine ovvero la definizione condivisa delle medesime.

Il Comitato Segnalazioni definisce, ove necessario, i flussi di comunicazione verso gli Organi di Amministrazione e Controllo (si veda paragrafo "*Gestione di casi particolari, potenziali Conflitti di Interesse e assenza*" della presente Linea Guida). Nell'ambito di tali flussi, il Comitato Segnalazioni informa, secondo competenza, gli altri attori del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (e.g. Organismo di Vigilanza e la funzione/ruolo che garantisce il presidio di conformità per la prevenzione della Corruzione).

Il Comitato Segnalazioni ha, infine, la facoltà di:

- archiviare le Segnalazioni relative a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati dal Comitato Segnalazioni senza che la Segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto;
- astenersi dal trattare le Segnalazioni relative (i) a fatti sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (e.g. autorità giudiziarie e organi amministrativi) e (ii) a fatti già noti ed oggetto di contenzioso pendente tra la società e terzi o dipendenti.

Accertamento delle Segnalazioni



L'obiettivo della fase è quello di eseguire gli approfondimenti, secondo le modalità definite dal Comitato Segnalazioni, finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

A tal fine, il Coordinatore è parte attiva nel processo, supportato dalle Funzioni aziendali competenti e/o da consulenti esterni a seconda dell'oggetto della Segnalazione. Sui risultati dell'istruttoria il Coordinatore relaziona al Comitato Segnalazioni, che può richiedere le integrazioni necessarie e valuta, di volta in volta e in base alle evidenze progressivamente portate alla sua attenzione, l'opportunità di attivare flussi di comunicazione verso l'organizzazione, gli Organi di Amministrazione e Controllo e gli altri attori del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (e.g. l'Organismo di Vigilanza, la funzione/ruolo che garantisce il presidio di conformità per la prevenzione della Corruzione, il Tax Risk Officer e il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili).

Per le segnalazioni rilevanti ai fini "231" sono previsti meccanismi di coordinamento¹⁰. Per i soggetti giuridici italiani, il Comitato Segnalazioni informa tempestivamente l'OdV competente sulle segnalazioni rilevanti ai fini "231", affinché quest'ultimo possa valutare eventuali approfondimenti da richiedere e/o svolgere, secondo quanto previsto nel Modello 231 della società e/o nel proprio regolamento interno.

Il Coordinatore, anche per il tramite della Segreteria Tecnica del Comitato, ha infine il compito di fornire riscontro sul seguito che si è dato o che si intende dare al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della relativa Segnalazione.

Chiusura della Segnalazione

Il Comitato Segnalazioni esamina i risultati della fase di accertamento e:

- qualora il contenuto della Segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti per tematica e nel rispetto del sistema di procure in vigore;
- qualora nel corso dell'accertamento (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, potrà richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento; la funzione aziendale di supporto al Comitato (e.g. Internal Audit o compliance) supporta il Management competente nella definizione dei piani di azione e ne monitora (nell'ambito del processo di follow up) l'avvenuta implementazione nei tempi concordati definiti sulla base della valutazione della rilevanza e della priorità di intervento.

Ove applicabile, il Comitato Segnalazioni presenta all'Organismo di Vigilanza e alla funzione/ruolo che garantisce il presidio di conformità per la prevenzione della Corruzione (se e per quanto di rispettiva

¹⁰ In Mundys S.p.A., il raccordo tra Comitato Segnalazioni e OdV è assicurato anche tramite il Coordinatore del Comitato Segnalazioni che è membro dell'OdV.

competenza) i risultati dell'istruttoria prima della chiusura definitiva della stessa allo scopo di raccogliere le eventuali ulteriori esigenze di approfondimento.

Il Comitato Segnalazioni procede, infine, alla chiusura della Segnalazione, classificandola come "Fondata" o "Non fondata" e "Con azioni" o "Senza azioni" siano esse di miglioramento del Sistema di Controllo Interno che di altro tipo (e.g. denuncia alle autorità giudiziarie).

Procede quindi ad attivare, su base semestrale, i flussi di reporting verso gli Organi di Amministrazione e Controllo e, per le aree di competenza, verso gli altri attori del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (e.g. l'Organismo di Vigilanza, la funzione/ruolo che garantisce il presidio di conformità per la prevenzione della Corruzione, il Tax Risk Officer e il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili).

I Comitati delle società del Gruppo, tramite i rispettivi Coordinatori, devono altresì attivare i flussi di reporting verso il Comitato Segnalazioni di Mundys S.p.A., per il tramite della rispettiva segreteria, secondo la periodicità da quest'ultimo definita e comunicata. Nello specifico, il reporting deve comprendere almeno: *i*) la totalità delle Segnalazioni ricevute per tipologia di violazione; *ii*) gli esiti delle verifiche svolte sulle Segnalazioni Rilevanti; *iii*) eventuali azioni di miglioramento del sistema di segnalazione (e.g. sistemi, processi e procedure) a seguito di valutazione periodica e in ottica di *continuous improvement*.

*** **

La documentazione (sia essa cartacea ed elettronica, ivi incluso il fascicolo dedicato alle singole Segnalazioni e contenente la documentazione relativa alle attività di verifica preliminare, di accertamento nonché dei relativi risultati) elaborata e gestita nel processo in oggetto è tenuta a cura della Segreteria Tecnica, nel rispetto degli opportuni livelli di sicurezza in relazione al rischio di distruzione accidentale o illegale, perdita, modifica rivelazione e accesso alle informazioni da parte di soggetti non autorizzati.

Gestione di casi particolari, potenziali Conflitti di Interesse e assenza

Il Comitato Segnalazioni, anche in assenza di segnalazioni, si riunisce almeno una volta all'anno, per la valutazione dell'adeguatezza del processo in oggetto e la promozione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali interventi migliorativi.

Il Comitato Segnalazioni si considera validamente riunito alla presenza della totalità dei membri in carica, sia in presenza che tramite riunioni virtuali (e.g. in video/*call conference*). Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, espresso anche attraverso strumenti idonei a garantirne la tracciabilità (e.g. *e-mail*). In caso di indisponibilità verranno valutate le necessarie sostituzioni, anche in via temporanea. Le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Comitato Segnalazioni e di gestione dei casi di assenza (anche temporanea) sono regolate da apposito atto organizzativo, che assicura il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare:

- uno o più componenti del Comitato Segnalazioni, il Comitato Segnalazioni informa senza indugio il Presidente del Comitato per il Controllo, i Rischi e la Sostenibilità¹¹ che, sentito il rispettivo Organo, valuterà se affidare l'istruttoria al Comitato Segnalazioni con l'esclusione del/i soggetto/i coinvolto/i o se gestirla direttamente, in conformità alla presente Linea Guida, anche con il supporto di un consulente esterno;
- uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della società e/o degli Organi di Controllo e/o di Vigilanza, il Comitato Segnalazioni informa senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Presidente dell'Organismo di Vigilanza (ove applicabile) della società¹² per lo svolgimento della necessaria istruttoria finalizzata a valutare la fondatezza della Segnalazione, anche con il supporto delle Funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni.

A fronte di ulteriori e differenti situazioni in cui un membro del Comitato Segnalazioni sia in conflitto di interesse, è sua responsabilità dichiarare il conflitto e astenersi dalle attività di gestione della Segnalazione.

Comunicazione, Formazione e Informazione



Il Comitato Segnalazioni è responsabile di promuovere nel tempo le necessarie azioni di informazione e formazione rivolte ai destinatari della Linea Guida sulla gestione delle segnalazioni. La popolazione aziendale è, inoltre, formata sull'utilità del processo, i tool a supporto e le garanzie e tutele dei soggetti Segnalanti e Segnalati.

GARANZIE E TUTELE

Garanzia di riservatezza



Tutto il personale del Gruppo, coinvolto a vario titolo nella gestione delle Segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della Segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti Segnalanti (ove comunicati) e Segnalati, in linea con la normativa applicabile.

Nello svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni, i componenti del Comitato Segnalazioni non sono sottoposti a poteri e controlli gerarchici e hanno specifici obblighi di riservatezza anche nei confronti di colleghi e superiori gerarchici.

Ogni comunicazione relativa all'esistenza e al contenuto della Segnalazione, nonché all'identità dei Segnalanti (ove comunicati) e Segnalati, deve seguire rigorosamente il criterio del "need to know".

¹¹ E il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ove applicabile, per tematiche di competenza.

¹² Salvo i casi che li riguardino direttamente. In tal caso, la Segnalazione sarà trasmessa al componente più anziano del rispettivo Organo per la relativa gestione.

A tal fine, il Comitato Segnalazioni, tramite la Segreteria Tecnica del Comitato, annota nella piattaforma informatica¹³ l'elenco delle persone a cui si è reso necessario fornire comunicazioni in merito a ciascuna Segnalazione e le informazioni comunicate (e.g. esistenza e/o contenuto della Segnalazione, identità del Segnalante e/o del Segnalato, esito degli accertamenti svolti).

Tutela del Segnalante

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Il Gruppo Mundys garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla fase di ricezione della Segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge applicabili. La tutela è operante anche prima dell'inizio del rapporto giuridico (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in fase precontrattuale), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).



Per le Segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica di cui al paragrafo "Ricevimento delle Segnalazioni", la riservatezza dell'identità del Segnalante (come anche del contenuto della Segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, terzo e indipendente rispetto al Gruppo Mundys;
- la piattaforma adotta la politica "no-log", non rileva cioè in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio, server, indirizzo IP, *mac address*), garantendo così il completo anonimato nell'accesso. Questo significa in particolare che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP), anche nel caso in cui l'accesso fosse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale;
- la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
- per l'accesso tramite Internet sul sito *web* della società (disponibile per chiunque, dipendenti compresi) non è richiesta alcuna registrazione e il Segnalante può restare anonimo. Il Segnalante, se lo ritiene, può altrimenti indicare il proprio nominativo fornendo espresso consenso affinché le proprie generalità siano comunicate al Comitato Segnalazioni.

Ogni società deve garantire l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che il trattamento dei dati personali è realizzato in modo conforme alla disciplina dettata dalla normativa privacy applicabile.

Qualora la contestazione sulla Segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del

¹³ Per le società del Gruppo che non dispongono di una piattaforma informatica, tali informazioni devono essere annotate nel Registro custodito presso la Segreteria Tecnica.

procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, secondo quanto previsto dalla normativa.

TUTELA DEL SEGNALANTE DA RITORSIONI O DISCRIMINAZIONI

Nel rispetto della legge, il Gruppo Mundys vieta e sanziona ogni forma di ritorsione¹⁴ o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una Segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la Segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno, monitorando eventuali ritorsioni, comportamenti scorretti e discriminatori posti in essere nei confronti dei Segnalanti, attraverso l'analisi e la valutazione complessiva di specifiche situazioni sospette.

Qualora, in particolare, il Segnalante in buona fede sia un Dipendente, il Comitato Segnalazioni (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) si assicurerà, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si possa risalire direttamente o indirettamente all'identità del Segnalante, dello svolgimento della vita lavorativa del Dipendente, in assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla Segnalazione stessa.

Le misure di protezione sono estese anche agli altri soggetti disciplinati dalla normativa vigente¹⁵.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC attraverso il canale di segnalazione esterno istituito dalla predetta Autorità.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

¹⁴ L'art 17 comma 4, del D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023 fornisce esempi di fattispecie che potrebbero costituire ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

¹⁵ Misure di protezione estese anche a: a) facilitatori; b) persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante/colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile/effettuato divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) colleghi di lavoro del Segnalante/persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile/effettuato divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; d) enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (art. 3, comma 5 D.Lgs. n.24 del 10/03/2023).

Tutela del Segnalato



Il Gruppo Mundys richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla Linea Guida tutelano anche il Segnalato.

Il Segnalato non sarà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto della Segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il Segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

A ulteriore tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

SISTEMA DISCIPLINARE



Il Gruppo Mundys per i propri dipendenti prevede e (ricorrendone i presupposti) adotta sanzioni disciplinari nei confronti:

- di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- del Segnalato, o altri eventuali soggetti coinvolti nei fatti segnalati, per le responsabilità accertate;
- di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Linea Guida;
- di chiunque violi l'obbligo di trasmettere al Comitato Segnalazioni le Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali ufficiali, nei termini descritti dalla presente Linea Guida;
- dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una Segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo ai terzi (e.g. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico e di ogni altra normativa interna applicabile.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR"), solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della Linea Guida possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque



persona fisica) contenuti nella Segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi.

Nell'informativa *privacy*¹⁶ sono contenute le informazioni generali relative al trattamento dei dati personali nell'ambito di gestione delle Segnalazioni. La documentazione e le informazioni inerenti alle Segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre i termini previsti dalla predetta informativa fatti salvi eventuali obblighi di legge o la necessità di tutela in caso di disputa.

In occasione di ogni Segnalazione, il Segnalato e altri soggetti coinvolti nella Segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa *privacy* in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

¹⁶ Nel caso di Mundys pubblicata sul sito internet al seguente link [Whistleblowing – Mundys](#) e sulla intranet aziendale.